



PROTOCOLLO D'INTESA
tra
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
(di seguito denominato USR)
e
UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI DELLA TOSCANA
(di seguito denominato UICI)

“Azioni di sistema per l’inclusione degli alunni disabili nella scuola e mondo del lavoro”

- Visti gli articoli 3, 34 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Visto l'articolo 10, primo comma, della Costituzione, che impone l'adeguamento dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;
- Visto l'art. 16 della Costituzione della Repubblica Italiana – *Diritti e doveri dei cittadini*;
- Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento Italiano il 3 marzo 2009;
- Visti gli articoli 2 e 28 della L. n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni avente per oggetto *"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"*;
- Visti gli articoli 2, 7, 10 della L. 4 agosto 1977, n. 517 avente per oggetto *"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"*;
- Vista la L. n. 176 del 27/5/1991 recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo"*, approvata il 20/11/1989 a New York, ed, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera e), il quale prevede, tra l'altro, che gli Stati, al fine di garantire l'esercizio del diritto del fanciullo all'educazione gradualmente ed in base all'uguaglianza della possibilità, adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica,
- Vista la legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991 e in particolare l'art. 1, comma 1;
- Vista la L. 104 del 5 febbraio 1992 avente per oggetto *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- Visto il D. Lgs. n. 297 del 16/4/1994 e successive modificazioni e integrazioni contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- Visto il DPR 24 febbraio 1994 avente per oggetto *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap"*;
- Vista la L. n. 59 del 15/3/1997 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Visto il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Vista la Legge 383/2000 riguardante le associazioni di promozione sociale , ed in particolare l'art. 1, comma 1, che recita:
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
- Visto il DPCM n. 185 del 23.02.2006 avente per oggetto *"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n.289"*;

- Visto il DPR n. 235 del 21/11/2007 recante *“Modifiche dello statuto delle Studentesse e degli Studenti”*;
- Viste le *“Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”* diramate dal MIUR con nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009”;
- Visto il Decreto 30 aprile 2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto *“Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”*;
- Vista la Direttiva ministeriale recante *“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”*;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- Vista la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 *“Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;*
- Vista la direttiva MIUR 28 luglio 2010 n. 57 *“Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;*
- Visto il Decreto Interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010, *“Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”*
la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- Vista la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8. Comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- Vista la legge 14 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*

CONSIDERATO CHE

- L’inclusione sociale e scolastica è un momento fondamentale per la tutela della dignità umana delle persone con disabilità ed impegna le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, e le Unità Sanitarie nel “Progetto di vita” dell’alunno che concretizza l’effettiva integrazione delle risorse, delle competenze e delle esperienze funzionali al successo formativo;
- La Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16/10/2006 prot. n. 5843/A3 afferma che esiste una forte correlazione tra democrazia, conoscenza dei diritti e doveri, giustizia e legalità intesa, quest’ultima, come strumento di libertà, possibilità di scelta, partecipazione, fiducia nelle istituzioni, ed afferma altresì che la legalità si sostanzia in principi, valori condivisi e regole che implicano possibilità di accesso alla conoscenza di diritti e doveri, ma anche di partecipazione consapevole e costruttiva alla vita sociale e politico-istituzionale;
- Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte;
- L’USR intende attivare con UICI Regionale una collaborazione inerente la realizzazione di interventi per l’assistenza specialistica agli studenti con disabilità sensoriale frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e iniziative di formazione e aggiornamento per il personale impegnato nei servizi;
- La scuola è il contesto prioritario in cui agire, attraverso la collaborazione attiva e costante di tutti gli attori che partecipano al percorso evolutivo e riabilitativo del diversamente abile, ponendosi sempre in una prospettiva progettuale e di collaborazione con chi li ha preceduti e con chi li seguirà;
- Si intende utilizzare il percorso scolastico anche per una formazione tecnica specifica degli alunni diversamente abili, in modo che possano vedere facilitato il loro ingresso nel mondo lavorativo;
- L’UICI Regionale ha attivato, nel corso degli anni , un rapporto di stretta collaborazione con le scuole relativamente alla solidarietà sociale ed all’ integrazione degli alunni con disabilità visiva, anche con minorazioni aggiuntive;
- L’USR vuole offrire opportunità concrete che possano rispondere ai bisogni reali dei ragazzi con disabilità sensoriale e delle loro famiglie, sia nell’ambito scolastico che sociale e formativo/lavorativo;
- La scuola si pone come luogo ideale per far emergere le diverse abilità e capacità di cui ciascun ragazzo disabile è portatore, valorizzandole;
- Le attività che, tra le altre, l’UICI Regionale realizza per il perseguimento delle proprie finalità sono anche:

- a. La rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti;
- b. La creazione di apposite strutture operative e ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie di interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime;
- c. Promuove ed attua iniziative per l'istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
- d. Favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
- e. Promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;
- f. Promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative;
- g. Attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati;
- h. Opera nel campo tiflogico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;
- i. Promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;
- j. Attua anche in convenzione con l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, per la Formazione e la Riabilitazione) corsi di formazione rivolti a personale docente e a operatori sociali.

PREMESSO CHE

L'USR:

- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell'utenza e alle vocazioni locali;
- ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole la massima flessibilità organizzativa, la tempestività ed efficacia degli interventi, anche attraverso il rapporto costruttivo di soggetti e risorse diversi presenti a livello territoriale;
- promuove nei giovani l'esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza civile basata sui valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione;
- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace anche di combattere e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente, di creare le migliori condizioni per un apprendimento efficace;
- sostiene la scuola quale luogo di crescita e preparazione alla vita in società;

- riconosce il volontariato quale esperienza che contribuisce alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale e ne promuove lo sviluppo nei giovani;
- favorisce l'inserimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

L'UICI

- promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime;
- favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
- promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;
- promuove ed attua iniziative per l'istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale.

CONVENGONO

Di stipulare il presente protocollo d'intesa, di cui le considerazioni in premessa son parte integrante:

ART. 1

Finalità

Il protocollo è finalizzato a:

- avviare un rapporto di cooperazione per incrementare, in sinergia con le Istituzioni scolastiche, l'educazione degli studenti alla solidarietà, con l'intento di informare e di sensibilizzare gli alunni e il personale docente alle tematiche relative alle disabilità sensoriali e alla loro prevenzione;
- avviare azioni formative, integrate in processi di promozione alla salute, rivolte a dirigenti, docenti, studenti e genitori e finalizzate all'acquisizione di corretti stili comportamentali e relazionali in materia di solidarietà riguardo alla cecità;
- stimolare e sostenere i giovani all'esercizio della cittadinanza attiva e responsabile, intesa come solidarietà agita e partecipazione consapevole alla vita sociale, a livello locale, nazionale ed europeo;
- favorire la "presa in carico" di studenti ciechi e ipovedenti da parte di tutta la comunità educante;
- promuovere, sostenere e valorizzare progetti rivolti ai giovani che, anche attraverso la conoscenza diretta delle problematiche, si vedano protagonisti nella progettazione di azioni concrete;
- facilitare il rapporto tra scuole, o reti di scuole, con il sistema socio-economico del territorio al fine di favorire forme di cooperazione e di sinergie per costruire "alleanze formative".
- promuovere, di comune intesa ed in stretta connessione con gli istituti scolastici presenti sul territorio, la più ampia collaborazione, al fine di favorire l'alunno ad esprimere al meglio le sue

abilità e potenzialità partendo dal contesto scolastico, fino al raggiungimento di una piena integrazione sociale e lavorativa;

- allo sviluppo di sinergie a livello regionale che dovrà prevedere un'accurata progettazione di percorsi di integrazione e di assistenza specialistica, finalizzati a facilitare la crescita didattica, personale e professionale delle persone con disabilità sensoriale. Detta attività sarà svolta attraverso una stretta collaborazione tra docenti della scuola, esperti del mondo della disabilità ed esperti del mondo del lavoro.

ART. 2

Impegni delle parti

L'USR si impegna a:

- a. diffondere nelle scuole la presente intesa per favorire la programmazione, da parte delle stesse, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica di specifiche attività volte a favorire l'inserimento paritetico degli alunni con disabilità sensoriale;
- b. svolgere un'azione di promozione e di coordinamento territoriale, attraverso le proprie strutture e i propri servizi;
- c. rendere disponibili strutture e risorse umane per la progettazione e l'attuazione di percorsi formativi integrati nell'ambito del Programma di Assistenza Specialistica per gli alunni diversamente abili nelle scuole della Regione;
- d. contribuire alla realizzazione di azioni di scambio ed informazione sui progetti, oltre a realizzare un intervento di monitoraggio e valutazione degli stessi
- e. promuovere l'apprendimento di abilità specifiche e assicurare a tutti i ragazzi diversamente abili pari opportunità di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali;
- f. condividere, anche con la Regione Toscana, percorsi di istruzione e formazione per lo sviluppo di competenze specifiche per figure professionali idonee ai disabili sensoriali.

L'UICI si impegna a:

- a. organizzare sul territorio regionale incontri di sensibilizzazione sui seguenti temi della prevenzione delle patologie visive, anche in collaborazione con la Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, sezione Italiana (IAPB), e, ove possibile con l'unità oftalmica mobile.
- b. organizzare iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad un approccio più realistico delle giovani generazioni alla relazione con i coetanei con disabilità visiva.
- c. offrire supporto a titolo volontario al personale docente, in relazione alle competenze disponibili in materia di sussidi didattici, tecnologie specifiche, provvidenze ed agevolazioni a favore dei non vedenti e ipovedenti in età evolutiva.

- d. diffondere le buone prassi in relazione alla qualità dell'inclusione scolastica di allievi non e ipovedenti;
- e. accogliere, presso la sede regionale e le sedi provinciali, gli studenti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Art. 3 **Accordi attuativi**

- 1. La collaborazione tra USR ed UICI regionale è attuata anche tramite la stipula di appositi accordi, nel rispetto del presente Protocollo.

Art. 4 **Referenti**

- 1. Per la realizzazione e la verifica delle attività previste dal presente protocollo:

l'USR individua quale proprio referente;

l'UICI regionale individua quale proprio referente

- 2. I referenti, nell'ambito delle attività concordate, redigono relazioni e propongono integrazioni, correttivi e sviluppi utili al raggiungimento dell'obiettivo oggetto del presente protocollo.

ART. 5 **Durata**

Il presente Protocollo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori tre anni, salvo diverso avviso di una delle Parti, espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini.

In ogni caso il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico del bilancio dello Sato.

Firenze, 5 luglio 2014

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – Direzione generale
Il Direttore Generale

Domenico Petruzzo *(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)*

Per il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Toscana
Il Presidente

Antonio Quatraro *(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)*